



CNA
PPC



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi
Presidente: Arch. Salvatore La Mendola

PARERI CNAPPC IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

*Pareri espressi
dal Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi
del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
in risposta a quesiti pervenuti da Ordini, Federazioni
o stazioni appaltanti, ecc.*

CNAPPC - Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi

lavoripubblici.cnappc@archiworld.it

concorsi.cnappc@archiworld.it

consulenzalavoripubblici.cnappc@archiworld.it

*Presidente: **Rino La Mendola***

*Consulenza Tecnica: **Accursio Pippo Oliveri***

*Consulenza Legale: **Marco Antonucci***

*Segreteria: **Raffaele Greco***

N.B. - per **Codice** si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

- per **Regolamento** si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)

- per **ANAC** si intende l'Autorità Nazionale Anticorruzione (fino al 2014 **AVCP**, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture)

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
----------------	-------------------------------------	---------------

15/04/2015 Ordine Pordenone	■ Indagine di mercato	23/04/2015 – CNAPP
<p>Si trasmette, per opportuna conoscenza, quanto inviato all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale di Pordenone in merito all'allegato bando, con richiesta di un Vostro parere al riguardo.</p>		<p>Dall'esame degli atti, sembrerebbe configurarsi un tentativo di affidare un incarico di collaborazione generica, al di fuori delle condizioni indicate dalla normativa vigente.</p> <p>Ferma restando la responsabilità per danno erariale che potrebbe essere contestata al dirigente responsabile (sembra che gli incarichi previsti dissimolino un rapporto di lavoro dipendente), l'incarico è indefinito e non sembra comunque riconducibile ad un affidamento di servizi di architettura e ingegneria (in tal caso dovrebbe essere applicato il D.M.143/2013, in virtù dell'art. 5 della L. 134/2012).</p> <p>Piuttosto, sembra trattarsi di un accordo quadro per prestazioni professionali, fattispecie esplicitamente vietata dall'art. 59, comma 1, terzo periodo del Codice, il quale stabilisce che: "gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale". E' opportuno ricordare inoltre che, sempre in base allo stesso art. 59, comma 10, del Codice: "le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza".</p> <p>Si condividono, pertanto, i contenuti della nota inviata da Codesto Ordine alla stazione appaltante.</p>